

REGOLAMENTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREMESSA.

La scuola riconosce alle visite guidate e di istruzione, comprese quelli connesse con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Le visite di istruzione sono dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti e costituiscono un elemento di arricchimento e completamento dell'offerta formativa. Esse infatti concorrono al raggiungimento di obiettivi generali (formativi, culturali, sociali), di obiettivi specifici (riferiti all'ampliamento dei saperi) e di obiettivi di socializzazione e integrazione scolastica degli studenti.

Tutte le attività sopra indicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che la proposta di una visita di istruzione nasca dalla progettazione curriculare elaborata dal Consiglio di Classe in armonia con gli aspetti educativi indicati dal Collegio dei Docenti e con le linee di indirizzo generali individuate dal Consiglio di Istituto. La loro progettazione si deve realizzare con la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

ART. 1. DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE.

In conformità alle linee guida indicate nella C.M.623/96, le visite di istruzione si differenziano in:

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione tecnica, professionale;
- viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della nostra realtà nazionale o anche della realtà dei Paesi esteri, in linea con la lingua straniera studiata a scuola; la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

Da esse si distinguono le visite guidate che si effettuano nell'arco di una giornata (per la durata massima complessiva di otto ore) o di frazioni di essa e si prefiggono i medesimi obiettivi di cui sopra. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

Gli scambi e le settimane-studio sono, invece, progetti pluriennali da intendersi come attività dell'Istituto e sono regolamentate nelle modalità, tempi e percentuale di

partecipazione, da criteri definiti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.

ART. 2. TEMPI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE DI ISTRUZIONE.

Le visite di istruzione sono rimesse all'autonomia decisionale della scuola nel rispetto degli ambiti e delle competenze secondo la seguente procedura:

1. Nel mese di ottobre (novembre) i docenti si accordano sulle attività e sulle mete, atte a migliorare, integrare rafforzare il processo didattico-educativo e le propongono all'interno dei singoli Consigli di Classe di ottobre (novembre), riuniti con la componente genitori (delibera nel verbale del consiglio di classe).
2. Ciascun Consiglio di Classe, nel proporre una meta, deve presentare un progetto di massima indicando:
 - a) obiettivi generali e culturali del viaggio;
 - b) metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione;
 - c) periodo idoneo per l'effettuazione del viaggio;
 - d) l'elenco preciso dei docenti disponibili all'accompagnamento della classe;
 - e) il docente responsabile della visita.
 - f) ipotesi di spesa
3. I Consigli di Classe inseriranno le attività nella programmazione didattica della classe, motivandone la valenza culturale ed educativa. Le scelte dovranno essere formulate in modo che siano:
 - a) In linea con il POF d'Istituto;
 - b) In linea con questo regolamento;
 - c) Coerenti e usufruibili dal maggior numero possibile di studenti.
4. Perché i suddetti indicatori di qualità diventino linee-guida per il Consiglio di Classe, "è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei a documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. L'indispensabile preparazione preliminare per trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione e di verifica delle esperienze vissute"(cfr. C.M. 291/92).
I docenti del Consiglio di Classe, pertanto, collaboreranno, al di là della personale disponibilità all'accompagnamento delle classi, al corretto svolgimento delle iniziative programmate, offrendo agli studenti anche strumenti culturali per un'adeguata fruizione delle occasioni formative, compatibilmente con lo svolgimento del programma curriculare.
5. Successivamente, entro novembre, la Funzione Strumentale responsabile delle Visite d'Istruzione raccoglie le proposte provenienti dai Consigli di Classe per l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti.
6. I docenti individuati dal C.C. come referenti per la visita o viaggio di istruzione procedono ad un sondaggio informale nella classe/i di cui sono responsabili e comunicano il risultato alla funzione strumentale che trasmetterà una sintesi della situazione all'assistente amministrativo.
7. L'assistente amministrativo della segreteria scolastica procederà alla gara d'appalto e alle richieste di preventivi con le ditte di trasporto e le agenzie e predisponde la tabulazione dei dati raccolti da sottoporre al Consiglio di Istituto per la delibera economica del piano stesso.
8. Il Consiglio di Istituto delibera, tenendo presente il lavoro istruttorio fornito dagli altri Organi Competenti e può affidare alla Giunta esecutiva l'attuazione. Il

Consiglio di Istituto (o la Giunta esecutiva), per l'attuazione si avvarrà oltre che dei Consigli di Classe anche del supporto della Segreteria dell'Istituto così come richiamato al successivo articolo 4.

9. Dopo l'approvazione del Piano di Viaggio e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, il docente responsabile della visita, predispone un elenco dei nominativi degli alunni in regola con il versamento della quota sul conto corrente della scuola.
10. La scuola accoglie eventuali proposte fatte dagli Enti Locali in linea con le finalità presenti nel P.O.F. In tal caso l'organizzazione ed il costo è a cura dell'Ente proponente. La scuola partecipa all'organizzazione predisponendo le dovute fasi a carattere didattico, sempre dopo aver accertato la disponibilità di docenti accompagnatori.

ART. 3. SUPPORTO DELLA SEGreteria DELL'ISTITUTO ALLA ESECUZIONE DELLE DELIBERE.

L'assistente amministrativo provvederà a:

- a) richiedere i preventivi di spesa ad agenzie o ditte di trasporto;
- b) contattare gli alberghi e gli enti proprietari dei luoghi da visitare per conoscere orari, prezzi di ingresso, eventuali luoghi di ristoro, etc.;
- c) informare con appositi avvisi i genitori;
- d) introitare le quote poste a carico degli alunni, versate esclusivamente tramite bollettino di CC postale;
- e) predisporre i moduli necessari per l'esatta formulazione della delibera;
- f) acquisire agli atti tutta la documentazione prevista dalla C.M.291/92;
- g) liquidare i servizi richiesti.

ART. 4. CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE DI ISTRUZIONE.

1. All'atto della proposta, ogni Consiglio di classe (e/o il docente proponente) dovrà dare risposta alle seguenti richieste organizzative e didattiche:
 - a) itinerario e meta;
 - b) motivazione didattica per il raggiungimento di obiettivi dichiarati;
 - c) indicazione delle materie interessate, degli accompagnatori e degli insegnanti che si impegneranno a preparare il materiale informativo per gli alunni.
2. Ai sensi di quanto indicato dalla C.M.291/92 e dalla C.M. 623/96 sulla autonomia scolastica anche in materia di visite di istruzione, il Collegio dei Docenti stabilisce, per la realizzazione delle iniziative, la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti frequentanti ciascuna classe.
3. Gli alunni che non partecipano alla visita di istruzione svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe. Per assicurare una significativa azione formativa rivolta agli alunni che non partecipano alla visite di istruzione, è opportuno, per quanto possibile, che le visite di istruzione si realizzino tutte in uno stesso periodo.
4. Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, la decisione di far partecipare alla visita o al viaggio di istruzione gli alunni che, nonostante i continui e ripetuti appelli, persisteranno in un atteggiamento non accettabile, tale da nuocere a se stessi ed agli altri, spetta al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti presieduto dal Dirigente Scolastico.

ART. 5. VINCOLI E RESPONSABILITÀ.

Senza una precisa e responsabile delibera del Consiglio di Istituto conseguente a una predisposizione regolare di tutti gli atti preliminari, il Capo di Istituto potrà non dar seguito alla determinazione assunta, per non incorrere, ai sensi dell'art. 61 della Legge 312/80, in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

ART. 6. DURATA DEI VIAGGI E DELLE VISITE DI ISTRUZIONE.

1. Per ogni classe è opportuno prevedere un numero ragionevole di uscite, fissando un tetto massimo di spesa, così da non gravare eccessivamente le finanze delle famiglie degli alunni. A seguito della delibera del Collegio dei Docenti del 13/11/2012, si stabilisce che le Visite di istruzione siano di un **totale annuo massimo** di 6 giorni.
2. I Consigli di Classe e i docenti interessati provvederanno ad equilibrare le richieste (di visite, di partecipazione a spettacoli vari e uscite sul territorio, etc.) tra classe e classe e, per quanto è possibile, tra area disciplinare e area disciplinare.
3. Le visite di istruzione sono da programmarsi per quanto possibile per fasce d'età corrispondenti rispettivamente al primo biennio; al secondo biennio (compreso il III anno IPSIA); alle classi quinte. Per quanto riguarda il primo biennio di ciascun indirizzo, valgono le norme istituzionali previste in tema di obbligo scolastico (D.M.489/2001). [.....]
4. Tutte le visite giornaliere o i viaggi devono essere effettuati entro un mese prima del termine delle lezioni di ogni anno scolastico. Deroga a tale norma possono essere i viaggi connessi ad attività sportive o di interesse naturalistico.
5. Le settimane di studio o di scambio con l'estero prevedono una programmazione particolare (esplicitata nelle schede progetto inserite nel P.O.F.).
6. Specifici e motivati progetti o modalità di realizzazione in deroga a quanto previsto nei commi precedenti sono valutati dal Consiglio di Istituto.

ART. 7. DOCENTI ACCOMPAGNATORI.

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal Dirigente Scolastico fra i docenti disponibili ad accompagnare appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.
2. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione di esso, dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che, qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due perché gli alunni non restino senza sorveglianza a causa di una momentanea assenza di uno degli accompagnatori dal gruppo o di infortunio dello stesso.
3. Per non gravare sulla regolarità del processo didattico con un'eccessiva sottrazione di ore curricolari di alcuni insegnamenti, i docenti disponibili a fungere da accompagnatori dovranno limitare la loro partecipazione concordandola con la direzione.

4. Per quanto concerne i viaggi e le visite di istruzione verranno individuate modalità opportune per garantire il diritto alla partecipazione degli studenti con disabilità nel rispetto delle vigenti normative
5. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.
6. Gli insegnanti accompagnatori, al rientro, dovranno informare gli Organi Competenti e il Capo di Istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso della visita di istruzione con riferimento al servizio fornito dagli alberghi e dalle ditte trasportatrici o agenzie e di qualsiasi altro inconveniente di una certa rilevanza.

ART. 8. COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE.

Anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica, il presente regolamento stabilisce una serie di norme cui i partecipanti alla gita dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita. Premesse le finalità didattico-educative delle visite di istruzione, e il rispetto per le disposizioni dettate dagli insegnanti accompagnatori, gli studenti che partecipano:

1. dovranno tutelare la loro salute e quella degli altri;
2. dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri. Dovranno assolutamente evitare violenze verbali o altro sia nei confronti dei compagni e docenti della scuola, sia nei confronti di persone esterne al contesto scolastico;
3. se previsto il pernottamento sono tenuti a rispettare le consegne dei docenti accompagnatori e le assegnazioni alle camere;
4. dopo una determinata ora (stabilita dai docenti accompagnatori e che può ragionevolmente interessare l'arco orario dalle 23.00 alle 7.00) andranno a dormire senza fare schiamazzi e disturbare gli altri ospiti dell'albergo e non dovranno introdurre persone estranee ai componenti della propria stanza;
5. non dovranno introdurre persone estranee al gruppo in gita nelle stanze d'albergo;
6. dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato;
7. gli studenti che non rispetteranno il regolamento saranno redarguiti singolarmente e verranno presi i provvedimenti disciplinari del caso, a seconda della gravità delle mancanze;
8. qualora si dovessero verificare danni alle cose e/o alla struttura dell'albergo, il risarcimento danni richiesto dall'albergo, sarà a carico della famiglia di chi ha prodotto il danno;
9. sono tenuti ad un uso responsabile del cellulare (soprattutto nella funzione di foto-video);
10. saranno tenuti a rispettare il programma giornaliero.

ART. 9. COSTI.

1. I Consigli di Classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.
2. Le famiglie saranno informate del costo indicativo del viaggio di istruzione prima della adesione.
3. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, l'impegno deve essere confermato con il versamento di una somma pari al 50% della quota di partecipazione, rimborsabili dall'assicurazione soltanto in caso di gravi e accertati motivi di salute e comunque da verificare nelle condizioni contrattuali relative al viaggio.
4. Si fa presente inoltre che: l'Istituto non risponde per il rimborso delle quote per cause ad esso non imputabili. La mancata fruizione del viaggio o visita da parte dello studente per motivi non contemplati dalle condizioni generali del contratto, non dà diritto ad alcun rimborso.
5. Di norma l'Istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti in qualità di rappresentanti dell'Istituto ad attività sportive.

ART. 10. CRITERI PER VISITE E ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NELLE ORE CURRICOLARI DI LEZIONE.

1. Uscite/partecipazione ad attività culturali durante le lezioni del mattino: I docenti nei Consigli di Classe, in relazione alle linee di fondo della programmazione curricolare o delle attività integrative e complementari di inizio di anno scolastico o sulla base di opportunità che, in via eccezionale, si presenteranno durante l'anno scolastico, potranno prevedere l'effettuazione di visite di istruzione o la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, mostre, fiere etc durante le ore di lezione mattutine.
2. I docenti proponenti dovranno:
 - a) portare la loro proposta al Consiglio di Classe motivando didatticamente la richiesta;
 - b) deliberare la proposta nel verbale del Consiglio di Classe;
 - c) informare l'ufficio di segreteria preposto alla procedura relativa alla gestione dell'uscita, il Dirigente Scolastico (o un suo sostituto) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le operazioni relative all'organizzazione.
3. Informazioni e autorizzazioni per tali uscite: Ogni volta i genitori saranno informati, attraverso il libretto dello studente o con apposito avviso riportato su carta intestata della scuola, della data dell'uscita, del luogo della visita, dell'orario di partenza e di ritorno. Verrà sempre richiesta loro l'autorizzazione per i figli minorenni a partecipare, contestualmente alla comunicazione della quota a copertura dell'eventuale costo dell'iniziativa.

ART. 11. NORMA FINALE.

I criteri generali qui definiti potranno essere modificati o integrati su proposta di uno o più membri del Consiglio di Istituto con specifico punto posto all'ordine del giorno per

la discussione e determinazione in caso di urgenza da parte della Giunta Esecutiva e ratifica successiva del Consiglio di Istituto.